



Reggio Emilia

//2022

Al Sindaco di Reggio Emilia

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto Mozione: Tariffa Rifiuti (Tarip)

PREMESSO

- che Il Consiglio Comunale, con Delibera n.67 del 28/04/2022 ha approvato la applicazione della TARIP (Tariffa Rifiuti puntuale- corrispettiva), a far tempo dall'anno 2022, per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che la nuova Tariffa **corrispettiva** prevede la applicazione dell'IVA pari al 10% ;

VISTO

- il Regolamento per la Disciplina Tariffa Rifiuti corrispettiva (approvato con Delibera del Consiglio Comunale)

RILEVATO

- che non basta la sola lettura "formale" della normativa (che qualifica espressamente il prelievo come "corrispettivo") ad attribuire natura tributaria o corrispettiva al prelievo dovendosi, a tal fine, indagare il dato sostanziale (v. Cass. n.23949/2019; Cass.n.11290/2021);
- che la natura tributaria del prelievo è legata a 3 elementi:
 - 1) obbligatorietà o doverosità della prestazione;
 - 2) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
 - 3) collegamento del prelievo ad una pubblica spesa (Corte Costituzionale, decisione n. 238 del 2009 e decisioni n. 89 e 168 del 2018);

RITENUTO

- che, pertanto, sussistono fondati dubbi che la Tarip, oggi adottata dal Comune di Reggio Emilia, indipendentemente dalla nomenclatura data al prelievo di “Tariffa corrispettiva”, abbia natura diversa da quella tributaria, tipica della TARI “classica”

CONSIDERATO CHE

- COLPISCE TUTTI: per il solo possesso/detenzione immobili, NON PER IL SERVIZIO poiché devono pagare anche i possessori di case sfitte o a disposizione, ma non abitate (v. art.7, punto 4 Regolamento);

- la definizione di UTENZA è rimasta invariata: unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti;

- MANCA rapporto sinallagmatico tra corrispettivo/servizio (come per la Tari-Tributo): il fine è reperire entrate per garantire la copertura di servizi indivisibili (spazzamento strade, manutenzione verde pubblico): v. art 1, punto 2 Regolamento in cui si richiama D. Lgs.152/2006; si pagano svuotamenti “minimi”, anche se le utenze non se ne siano avvalse;

- CARATTERE AUTORITATIVO del prelievo (v. obbligo pagamento: art 7-8 Regolamento; riscossione coattiva: art. 41 e ss Regolamento); doverosità della prestazione: possessori/detentori sono obbligati al pagamento (art. 7 e ss Regolamento), oltretutto con vincolo “rafforzato” di solidarietà tra tutti i componenti del nucleo familiare;

- immutato il presupposto oggettivo: possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati (v. ART 5 Regolamento); Quota fissa: calcolata su MQ / numero individui come da stato di famiglia (V. ART.8 Regolamento); **per i non residenti**: si applica la **tariffa presuntiva** corrispondente a n.2 persone; (come per la TARI-tributo (DPR 159/99);

- La Tarip “puntuale”, **non è corrispettiva**, perché tutti pagano (in quota variabile) svuotamenti “minimi”, anche se non se ne avvalgono (il debito, quindi non è ancorato alla fruizione di un servizio; né parametrato alla quantità/qualità dei rifiuti prodotti);

TENUTO CONTO

-che nel delicato momento che le famiglie stanno attraversando, pagare il 10% in più per l’IVA sulla Tariffa (che il privato non recupera), rappresenta un aumento ingiustamente gravante per tanti che faticano ad arrivare alla fine del mese;

-che avendo la Tarip, ultimamente adottata, conservato natura Tributaria (e non corrispettiva) per le considerazioni sopra svolte, l’imposta dell’IVA su un prelievo di natura tributaria (ancorché chiamato “Tariffa”), pare illegittima.

Tutto ciò premesso, tenuto conto e considerato,

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta, nell’interesse dei nostri cittadini e del nostro territorio, alla revisione/riformulazione della Tariffa Tarip, con lo scorporo dell’imposta IVA pari al 10%.

Panarari Cristian Capogruppo Fratelli d’Italia